

CITTA' di LOREO

Provincia di Rovigo

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER IL SERVIZIO
DI TRASPORTO SCOLASTICO**

DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE N 13 DEL 30 APRILE 2010

CAPO I NORME GENERALI

ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il Trasporto scolastico costituisce un servizio pubblico a domanda individuale, garantito dal Comune di Loreo nell'ambito dell'attuazione del diritto allo studio. L'Amministrazione Comunale di Loreo organizza il servizio ordinario di trasporto scolastico.
2. Le finalità generali del servizio sono quelle di consentire agli alunni iscritti alle scuole dell'obbligo (e anche dell'infanzia) del territorio comunale il raggiungimento del plesso scolastico concorrendo a rendere effettivo il diritto allo studio, con priorità agli alunni residenti in zone decentrate rispetto alla scuola più prossima all'abitazione.
3. L'Amministrazione comunale identifica e nomina l'ufficio comunale responsabile del rispetto degli obiettivi sopra specificati e dell'organizzazione complessiva del servizio.

ART. 2 CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO

1. L'utilizzo del servizio si configura per il bambino come ulteriore momento educativo atto a fornire il processo di socializzazione, attraverso il corretto uso dei beni della comunità ed il rispetto delle regole che ne stabiliscono il godimento.
2. Il trasporto scolastico è uniformato ai seguenti criteri:
 - a) Le fermate ed i percorsi programmati ogni anno con il piano di trasporto devono essere tali da ridurre al minimo l'attraversamento di strade trafficate non controllate da semafori o strisce pedonali;
 - b) maggior sicurezza possibile per il personale in servizio e per gli autisti, che debbono poter eseguire i percorsi programmati in tempi che consentano una guida serena e puntuale.
3. I percorsi sono programmati con criteri razionali tali da rappresentare la soluzione meno dispersiva e più diretta possibile nel raggiungimento delle sedi, prestando comunque particolare attenzione alle condizioni di sicurezza.

ART. 3 BENEFICIARI DEL SERVIZIO

1. Possono beneficiare del servizio di trasporto scolastico:
 - a) gli alunni o i bambini residenti nel comune e frequentanti le scuole site nel territorio comunale;
 - b) gli alunni o i bambini residenti in altri comuni, previa regolamentazione dei rapporti fra gli enti in base a quanto previsto dal T.U. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» e successive modificazioni.
2. Per usufruire del servizio i genitori, o chi ne fa le veci, presentano apposita istanza al Comune, entro il 31 luglio da compilare su apposito modulo fornito dal comune.
3. Il servizio verrà erogato in relazione delle distanze dalle abitazioni alla scuola. Sarà data precedenza agli alunni che risiedono ad una distanza superiore a mt. 800 di percorrenza stradale dalla scuola. Potranno essere ammessi ad usufruire del servizio anche coloro che risiedono a distanze inferiori agli 800 mt., compatibilmente con le disponibilità di posti nei mezzi, purché ciò non comporti modifiche e/o ritardi negli orari e nei percorsi prestabiliti.

ART. 4 MODALITA' DEL SERVIZIO

1. Il servizio di trasporto alunni è assicurato dal Comune che vi provvede:
 - a) tramite gestione diretta;
 - b) a mezzo del servizio di noleggio con conducente;
 - c) a mezzo di autolinee in concessione;
 - d) a mezzo di altri soggetti come individuati dall'art. 113 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni.
2. Il Comune di Loreo non è responsabile delle variazioni straordinarie agli orari di lezione scolastica (ad esempio a causa di scioperi o assemblee del personale scolastico). In tali casi non è garantita l'erogazione del servizio, il quale è organizzato secondo gli orari ordinari di lezione.
3. Le fermate dello scuolabus sono stabilite dall'Amministrazione Comunale sulla pubblica via, considerando la richiesta dell'utenza, ma senza vincolo, in quanto vengono considerate prioritarie la

sicurezza stradale e le condizioni tecniche operative del servizio.

4. gli orari delle fermate, comunicati all'utenza, sono da intendersi come indicativi e salvo esigenze tecniche o causa di forza maggiore.

5. Il servizio di trasporto scolastico può essere negato, su decisione del competente funzionario responsabile, sentita la Giunta Comunale, in quelle situazioni in cui vi siano scarso numero di utenti richiedenti, oggettiva pericolosità per il transito degli scuolabus ed incompatibilità con gli ottimali tempi e percorsi del servizio. In tal caso, su richiesta scritta degli interessati, il Comune potrà riconoscere loro un contributo economico, non superiore al costo che l'Amministrazione Comunale avrebbe affrontato per l'erogazione del servizio. la relativa istruttoria è curata dal competente ufficio per i Servizi Sociali.

ART. 5 ACCOMPAGNAMENTO

1. Il Comune di Loreo non assume responsabilità per ogni e qualsiasi evento occorso all'utente prima della salita sullo scuolabus e dopo la discesa dal medesimo, per causa non direttamente imputabile al Comune. La responsabilità dell'accompagnatore è limitata alla vigilanza dei bambini all'interno dello scuolabus affinché gli stessi rispettino le normali regole del vivere civile (ordine, rispetto, silenzio). Inoltre l'accompagnatore cura le operazioni di salita e discesa dei bambini.

2. I bambini della scuola dell'infanzia devono essere sempre accompagnati alla salita dall'andata e ricevuti alla discesa del ritorno, da un genitore o da altra persona maggiorenne titolata.

3. I ragazzi delle scuole primarie e secondarie possono salire autonomamente; alla discesa del ritorno possono scendere autonomamente solo se il genitore ha sottoscritto l'apposita autorizzazione.

4. La vigilanza alla discesa dell'andata ed alla salita del ritorno, eseguite presso gli istituti scolastici, è di responsabilità di tali istituti, secondo i propri regolamenti e considerando le differenti fasce d'età dell'utenza.

5. Nel caso in cui l'utente non sia autorizzato a scendere autonomamente e non sia presente alcun adulto titolato a riceverlo, esso sarà portato in consegna presso la scuola di appartenenza o agli Uffici di Polizia competenti. Tale inconvenienza potrà verificarsi al massimo due volte durante il medesimo anno scolastico; dopo il secondo evento, l'Amministrazione Comunale potrà sospendere il servizio a tale utente fino alla fine dell'anno scolastico.

ART. 6 SICUREZZA

1. Gli scuolabus non possono trasportare persone in numero superiore a quanto previsto dai documenti di collaudo e di circolazione, con particolare riguardo alla distinzione fra numero di passeggeri minorenni e numero di passeggeri adulti, oltre all'Autista.

2. Gli utenti che cercassero di avvalersi del servizio scuolabus, in numero superiore a quello consentito, verranno in ogni caso estromessi. Se necessario, l'autista potrà rimanere fermo sul posto e richiedere l'intervento delle Forze dell'Ordine.

3. Allo scuolabus, anche se fermo, non possono accedere persone estranee al servizio.

ART. 7 COMPORAMENTO DEGLI UTENTI

1. Gli alunni all'interno dei mezzi di trasporto dovranno osservare un corretto comportamento e hanno l'obbligo di conformarsi alle prescrizioni espresse dall'Autista, dell'eventuale accompagnatore (per le scuole dell'infanzia) o dell'eventuale insegnante (di accompagnamento durante le uscite didattiche). In caso di dissidio tra persone adulte, sono prevalenti le prescrizioni espresse dall'Autista, in quanto conducente responsabile.

2. gli utenti devono:

- salire e prendere posto e scendere in condizioni di sicurezza, rispettando gli altri ed in tempi ragionevoli;
- posizionare gli zaini e bagagli nei luoghi opportuni, senza intralciare il corridoio centrale;
- occupare il seggiolino evitando di stare in piedi durante la marcia e le manovre;
- alzarsi solo ad automezzo fermo;
- non disturbare i compagni di viaggio e l'autista;
- usare un tono di voce moderato e un linguaggio conveniente;
- mostrare rispetto per le attrezzature del mezzo e più in generale rispettare le regole impartite dall'autista.
- non affacciarsi ai finestrini aperti;
- non lanciare alcun oggetto, né all'esterno e neppure all'interno dell'automezzo;
- non mettere in alcun modo a rischio la sicurezza stradale.

3. Per chi si comporta in modo scorretto l'Amministrazione Comunale adotterà i seguenti provvedimenti, rendendo nota la situazione alle famiglie e al Dirigente scolastico:
 - richiamo verbale;
 - avviso formale ai genitori del comportamento scorretto del proprio figlio;
 - sospensione dall'utilizzo del servizio per un determinato periodo, senza rimborso della tariffa versata.
4. Qualora sia possibile la contestazione immediata dei fatti, l'Autista, se lo ritenga necessario, potrà rimanere fermo sul posto e richiedere l'intervento delle Forze dell'Ordine.
5. Successivamente, l'Ufficio competente provvederà ad informare i genitori o chi ne fa le veci, sia nel caso di ammonimento irrogato sul posto che nel caso di contestazione immediata non eseguibile.
6. Tale inconveniente potrà verificarsi tre volte durante il medesimo anno scolastico; già dopo il secondo evento, l'Amministrazione Comunale potrà sospendere il servizio a tale utente per la durata di trenta giorni consecutivi; dopo il terzo evento, la sospensione del servizio potrà avere effetto fino alla fine dell'anno scolastico.
7. Negli eventuali casi di competenza, verrà informata l'Autorità Giudiziaria.
8. In ogni caso il Comune potrà sempre richiedere il risarcimento integrale di ogni e qualsiasi danno arrecato. Una volta quantificati i danni, il loro pagamento andrà eseguito, secondo le modalità indicate dal Comune, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione da parte dei debitori. Nei casi di particolare consistenza della somma monetaria dovuta e di particolari condizioni sociali ed economiche dei debitori, su richiesta scritta degli interessati, potrà essere accordata una ragionevole rateazione dei pagamenti, programmata a cura del competente funzionario responsabile, con riguardo comunque ad una durata non eccessiva dell'ammortamento. Nei casi di mancato risarcimento dei danni, l'Amministrazione Comunale sospenderà il servizio all'utente interessato, fino ad avvenuta regolarizzazione. In ogni caso, il Comune potrà provvedere al recupero forzoso delle somme dovute. Nel caso di perdurante insolvenza, sarà respinta d'ufficio la richiesta d'iscrizione al servizio per l'anno scolastico successivo.
9. L'autista e l'eventuale accompagnatore non sono tenuti ad accettare in custodia oggetti o effetti personali degli utenti (come ad esempio libri, vivande, indumenti, medicinali o denaro).
10. E' vietata ogni forma di propaganda e qualunque altra attività non istituzionalmente prevista durante il servizio di trasporto scolastico.

ART. 8 CONTRIBUZIONE DELLE FAMIGLIE

1. Gli utenti sono tenuti al pagamento di una tariffa determinata dalla Giunta Comunale con apposito atto deliberativo.
2. La tariffa è differenziata rispettivamente:
 - per andata e ritorno degli alunni della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di 1° grado;
 - per solo andata e solo ritorno di tutti gli alunni;
 - per andata e/o ritorno del fratello o sorella.
3. Nei casi di comprovata necessità, l'Amministrazione Comunale si riserva di dilazionare o ad esentare il pagamento.

ART. 9 MODALITA' DI PAGAMENTO DELLA CONTRIBUZIONE DELLE FAMIGLIE

1. Il pagamento della contribuzione delle famiglie è fatto in unica soluzione entro il 31 gennaio o in due rate scadenti il giorno 31 dei mesi di gennaio e giugno.
2. Il versamento della contribuzione di cui al comma precedente è fatto a mezzo versamento presso la tesoreria comunale;
3. Non sono ammessi al trasporto, a decorrere dal 15° giorno del mese successivo, coloro per i quali non sono state versate, alle scadenze di cui al comma 1, le contribuzioni.

ART. 10 RISCOSSIONI COATTIVE

1. Per le riscossioni coattive trovano applicazione le norme di cui al "Regolamento per la disciplina generale delle entrate" adottato ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs 15 dicembre 1997, n. 446.

CAPO II

GESTIONE DIRETTA DEL SERVIZIO - ATTIVITÀ EXTRASCOLASTICHE

ART. 11

ASSUNZIONE DIRETTA DEL SERVIZIO

1. Se il servizio viene assunto, ai sensi del precedente art. 3, comma 1, lettera a), in gestione diretta, la giunta comunale:
 - a) delimita le zone in cui il detto servizio è gestito direttamente;
 - b) determina la misura della contribuzione delle famiglie, concede l'esenzione totale per i portatori di handicap ed eventuali agevolazioni per le famiglie aventi più di un bambino che si avvale del servizio.

ART. 12

MODALITA' DI GESTIONE DIRETTA DEL SERVIZIO

1. La gestione diretta del servizio di trasporto scolastico viene svolta:
 - a) con mezzi e personale proprio;
 - b) osservando il calendario scolastico.
2. Gli orari del servizio e la localizzazione dei punti di raccolta sono stabiliti, con apposite determinazioni, dal responsabile del servizio, sentita la competente autorità scolastica.

ART. 13

CARATTERISTICHE DEI VEICOLI

1. I veicoli adibiti al trasporto scolastico hanno le caratteristiche costruttive richieste per tale uso, rilevabili dal libretto di circolazione.
2. In assenza del requisito prescritto dal precedente comma 1, è acquisita specifica autorizzazione del competente dipartimento per i trasporti terrestri.

ART. 14

ATTIVITÀ SCOLASTICHE ED EXTRASCOLASTICHE

1. L'uso dei veicoli adibiti al trasporto degli alunni in gestione diretta é consentito per attività scolastiche ed extrascolastiche autorizzate dalle autorità scolastiche o programmate dal Comune.
2. La richiesta dell'Autorità Scolastica risulta da atto scritto ed è presa in considerazione a condizione che pervenga al Comune almeno quindici giorni prima della data dell'uscita:
 - a) che vi sia dettagliatamente riportato il programma e lo scopo della visita;
 - b) che siano rispettate tutte le norme prescritte dal ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ed eventualmente quelle regionali per tale attività e, in particolare, le norme tutte di cui al decreto del ministro dei trasporti e della navigazione in data 31 gennaio 1997 (G.U. 27/02/1997, n. 48);
 - c) che siano assunte dall'autorità scolastica tutte le responsabilità conseguenti anche ai fini dell'assicurazione;
 - d) che vi sia indicato il responsabile della visita;
 - e) che l'iniziativa non costituisca intralcio alcuno per il regolare svolgimento del servizio di trasporto scolastico vero e proprio;
 - f) che vengano acquisiti, agli atti della scuola richiedente, i nulla-osta dei singoli genitori degli interessati all'iniziativa.
3. L'autorizzazione per l'uso dei veicoli per le attività extrascolastiche è concessa dalla giunta comunale con apposita deliberazione.
4. Per esigenze ricorrenti, l'autorizzazione è concessa anche sotto forma di approvazione del programma, ferme restando le condizioni di cui al comma 2 per tutto il periodo coperto dal programma medesimo.

ART. 15

ASSICURAZIONE DEI VEICOLI – ASSISTENZA

1. I veicoli adibiti al trasporto scolastico sono coperti da assicurazione ai sensi della legge 24 dicembre 1969, n. 990, e successive modifiche.
2. E' assicurata, sugli scuolabus, l'assistenza di personale idoneo così come previsto dalla nota del Ministero della Pubblica Istruzione n° 0443, in data 5 novembre 1987.

ART. 16
PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO PER IL TRASPORTO SCOLASTICO

1. In caso di gestione diretta ai sensi del presente capo II, al servizio di trasporto scolastico viene adibito il personale assegnato dalla dotazione organica.
2. Tale personale deve essere in possesso dei prescritti requisiti soggettivi, di idoneità sanitaria, previsti dalle vigenti disposizioni, annualmente certificati dal competente sanitario dell'A.U.S.L.
3. In caso di gestione affidata a terzi, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. b), il personale assegnato a cura e spese del gestore deve possedere i requisiti soggettivi e di idoneità sanitari di cui al precedente comma 2.

ART. 17
RESPONSABILE DEL SERVIZIO

1. Al responsabile del servizio trasporto alunni, nominato ai sensi dell'art. 50, comma 10, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, oltre a quella generica del suo corretto svolgimento, fanno carico le seguenti responsabilità specifiche:
 - a) dell'assicurazione dei veicoli;
 - b) del bollo dei veicoli;
 - c) del possesso della prescritta patente D e del relativo certificato di abilitazione professionale (C.A.P.) da parte dei conducenti dei veicoli;
 - d) della revisione periodica dei veicoli adibiti al trasporto scolastico.

CAPO III
GESTIONE DEL SERVIZIO A MEZZO DI ALTRO SOGGETTO

ART. 18
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO

1. Il trasporto scolastico a mezzo di altro soggetto idoneo ed abilitato, anche se integrativo del trasporto in gestione diretta di cui al precedente capo II, è disposto dalla giunta comunale, ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera e), del T.U. 18 agosto 2000, n. 267 e nei limiti di cui all'art. 113 del medesimo T.U..
2. Per l'affidamento del servizio sono rispettate le norme vigenti nel tempo che regolano l'appalto, anche in concessione, dei servizi pubblici.

ART. 19
REQUISITI DELLA DITTA

1. Per l'assunzione del servizio trasporto alunni nella forma di noleggio con conducente la ditta deve essere in possesso della prescritta autorizzazione per l'esercizio di tale attività.
2. Per l'assunzione del servizio trasporto alunni nella forma di "concessione" la ditta deve munirsi della prescritta "concessione".
3. Per l'assunzione del servizio trasporto alunni a mezzo di altro soggetto di cui all'art. 113 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, il soggetto stesso deve essere in possesso dei requisiti previsti dalle norme vigenti nel tempo.

ART. 20
CARATTERISTICHE DEI VEICOLI

1. I veicoli adibiti al trasporto scolastico hanno le caratteristiche costruttive richieste per questo particolare uso rilevabili dalla carta di circolazione.
2. In assenza del requisito prescritto dal comma 1 può essere prodotta specifica autorizzazione dell'ente concedente la linea e del competente dipartimento per i trasporti terrestri.

ART. 21
DOVERI DELL'ASSUNTORE DEL SERVIZIO

1. L'assuntore del servizio, prima di iniziare l'attività, consegna al responsabile del servizio la prova di essere in regola per quanto concerne:
 - a) le caratteristiche dei veicoli;
 - b) l'assicurazione dei veicoli.

ART. 22
VIGILANZA SUL SERVIZIO

1. Pur svolgendosi il servizio sotto la responsabilità della ditta aggiudicataria, il responsabile del servizio, individuato come al precedente art. 14, vigila affinché sia assicurata la massima regolarità del suo svolgimento.

CAPO IV
NORME FINALI

ART. 23
SOGGETTI CON RIDOTTA CAPACITA' MOTORIA

1. Il trasporto dei bambini, degli scolari e degli studenti aventi ridotta capacità motoria può essere assicurato sia contemporaneamente che in forma esclusiva.

2. Il trasporto dei soggetti di cui al comma 1 è sempre assicurato, nella forma da concordare con le famiglie, a totale carico del bilancio comunale.

3. Con deliberazione della giunta comunale è concordata, con le famiglie, la concessione di contributi straordinari di importo corrispondente alle spese che il comune sostiene per il trasporto gratuito.

ART. 24
TUTELA DEI DATI PERSONALI.

1. Il comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196, recante: «Codice in materia di protezione dei dati personali» e successive modificazioni.

ART. 25
NORME ABROGATE.

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.

ART. 26
ENTRATA IN VIGORE.

1 L'effettiva applicazione del presente regolamento decorrerà, in via sperimentale, a partire dalla esecutività dell'atto deliberativo di approvazione e per tutto l'anno scolastico 2010/2011 ed entrerà in vigore, in via definitiva, fatto salvo eventuali modifiche, a partire dall'anno scolastico 2011/2012.